

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 21/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 18:30, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia, convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P	
ZANETTI ANGELO	PRESIDENTE	F	P	
MACCAFERRI MARCO	CONSIGLIERE	F	P	
ALIMONTI GIULIANA	CONSIGLIERE	F	P	
DEMARIA PATRIZIA	CONSIGLIERE	F	P	X
BALDINI LORENZO	CONSIGLIERE	F	P	
ZAGNONI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
PARONI CORRADO	CONSIGLIERE	F	P	X
GAIBA SILVIA	CONSIGLIERE	F	P	
LOLLI JURI	CONSIGLIERE		A	
CALLIGOLA SIMONE	CONSIGLIERE	F	P	
RIMONDI SIMONE	CONSIGLIERE	C	P	X
NEGRINI FABIO	CONSIGLIERE		A	
STANZANI MICHELE	CONSIGLIERE	C	P	
MIGLIORI FILIPPO	CONSIGLIERE	C	P	
SANTAMARIA ALESSANDRO	MOSCHETTA CONSIGLIERE		A	
OSTI MARCELLA	CONSIGLIERE		A	
RUBINI SILVIA	VICE SINDACO		A	
DARDI FABIO	ASSESSORE		P	
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE		P	
FEDERICI FABIO	ASSESSORE		P	
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE		P	

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Anna Rosa Ciccia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Angelo Zanetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si tiene presso il Municipio di Castello di Serravalle.

All'inizio del punto 2 è entrato il Consigliere Gaiba Silvia. I Consiglieri comunali presenti sono 13.

Il Consiglio Comunale ha deciso di accorpate l'illustrazione e la discussione degli argomenti che riguardano il bilancio, iscritti ai numeri dal 2 all'8 dell'ordine del giorno, votando ogni punto separatamente.

La sintesi della discussione viene riportata nella deliberazione di approvazione del bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall'1/1/2014, il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;

Visto che l'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire con apposito regolamento adottato a norma dell'art. 52 dello stesso decreto, un canone di concessione per l'occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto inoltre l'art. 93 del D.Lgs. 259/03 e l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 33/2016, secondo cui gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto a prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della stessa disposizione (nel caso specifico del comune di Valsamoggia a Cosap da calcolarsi secondo quanto previsto dal comma 2 lettere e) ed f) dell'art. 63 D.Lgs. 446/97);

Richiamato il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2016;

Rilevato che, in base all'applicazione del predetto Regolamento, è emersa la necessità di intervenire per modificare il regolamento in oggetto;

Tenuto conto che le proposte di modifica contenute nel presente atto sono state oggetto di una valutazione congiunta tra i responsabili dei Servizi del Comune di Valsamoggia, in particolare le modifiche apportate riguardano:

la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico (o privato ad uso pubblico) con installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, introducendo una nuova norma (art. 26 bis) e coefficienti moltiplicatori (art. 33) destinati a quantificare adeguatamente il canone COSAP dovuto in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni.

Rilevato che si è reso necessario inserire una nuova norma regolamentare per le seguenti ragioni: a) non vi erano disposizioni regolamentari che potessero adeguatamente quantificare tali tipi di occupazione; b) Per evitare discriminazioni tra gestori, per assicurare trasparenza ed imparzialità e pari condizioni a tutti i gestori di questa tipologia di impianti. In tale ottica perequativa sono stati individuati coefficienti moltiplicatori in grado di valorizzare le specificità di questa tipologia di occupazione ed è stata ipotizzata (anche a fini agevolativi) una superficie convenzionale standard oggetto di concessione (30 mq) in caso di installazione di impianti di telefonia mobile che porta a

quantificare un canone COSAP di importo sostanzialmente simile (sebbene di natura diversa) con i canoni minimo/massimo di locazione (5.000-13.000) oggetto del Protocollo tra ANCI ed i maggiori gestori di telefonia mobile siglato in data 11/12/2015;

Dato atto che l'inserimento di nuovi moltiplicatori, in applicazione dei criteri appositamente previsti dall'art.63 c.2 lett.c) del D.Lgs.446/97 ai fini della quantificazione del canone, a commisurare adeguatamente il canone dovuto adeguandolo alle specificità della tipologia di occupazione, caratterizzata da:

- minima occupazione di suolo, con occupazione del sovra-suolo tramite la proiezione in altezza di quell'impianto e la presenza di antenne radio installate alla sua sommità;
- evidente ed assai consistente valore economico della disponibilità dell'area;
- innegabile sacrificio imposto alla collettività, in considerazione del fatto che la presenza di questi impianti impatta in maniera assai significativa sull'utilizzabilità anche dell'area limitrofa -invadendo e limitando anche altri beni- per un raggio di almeno 5000mq: fascia di rispetto in relazione alla quale si concretizzano vincoli di natura edilizio-urbanistica e di destinazione d'uso (es. l'incompatibilità della presenza in tale area di insediamenti sensibili quali scuole, ospedali, ...) e che è destinata ad accrescersi nel tempo in virtù del progressivo aumento delle potenze e dei servizi resi;
- tipologia che prevede la contestuale presenza di più operatori in relazione al medesimo impianto: in regime di co-siting (in caso di presenza di due o più impianti su medesimo palo, con area apparati a terra distinti) o di sharing (in caso di presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra). In entrambe le ipotesi l'esigenza è quella di assoggettare autonomamente al pagamento del canone tutti gli operatori in ragione dei suddetti criteri, diversificando il relativo moltiplicatore in considerazione dell'eventuale e specifica modalità di compresenza;
- dell'interpretazione dell'art.93 del D.Lgs.259/03 imposta -con norma di c.d."interpretazione autentica"- dall'art.12 comma 3 del D.Lgs.33/2016, secondo cui gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto a prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della stessa disposizione (ossia, nel caso che ci riguarda, a cosap, da calcolarsi secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f) dell'art. 63 D. Lgs 446/97)
- della coerenza di questa scelta con quanto al riguardo già chiarito dal Giudice Amministrativo (TAR Toscana, sent.n.600 del 28/03/2014, a sviluppo di ragionamenti già impostati in precedenti pronunce, tra cui TAR Friuli sent.n.525/2010), che ha ritenuto legittima l'introduzione di una specifica tariffa per le stazioni radio base.
- dell'indubbio impatto ambientale e paesaggistico (i riflessi sulla salute pubblica non sono scientificamente dimostrati, ma hanno anch'essi un impatto quanto meno psicologico sulla popolazione) di questi impianti, ragion per cui si reputa motivato e ragionevole quantificare il canone dovuto per le suddette occupazioni sulla base di specifici moltiplicatori differenziati per tipo di impianto realizzato (anche al fine di promuovere il co-siting ed il sharing), senza con ciò porsi in contrasto con le vigenti previsioni di legge. Ciò- come sopra evidenziato- tenendo conto della peculiarità degli impianti e della loro interrelazione con il territorio circostante (in particolare rispetto alla relativa urbanizzazione e fruizione), che giustificano il quantum di canone risultante dovuto in tali ipotesi;

PRECISATO che:

- alla luce di tutte le precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo

regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- nell'art. 48 disposizioni finali e transitorie, sono stati introdotti due coefficienti rispettivamente uno per l'anno 2017 e uno per l'anno 2018 che tengono conto dell'introduzione graduale del canone per le occupazioni con banchi di vendita nelle municipalità di Castello di Serravalle e Monteveglio. Infatti la norma precedente aveva esentato dal pagamento per l'anno 2016 le occupazioni con banchi di vendita e prevedendo una applicazione graduale per arrivare a regime nel 2019. La norma non fissava alcun coefficiente per le annualità 2017 e 2018, con la modifica si sono appunto introdotti i due coefficienti gradualmente, ciò al fine di incrementare e riqualificare i mercati settimanali nelle due Municipalità.

Visti:

- gli art. 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs/2000 in tema di potestà regolamentare comunale;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

il Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 che ha prorogato ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio 2017 al 31/03/2017;

Tenuto conto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01.01.2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/02/2017;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.4 in data 19/2/2017 e pervenuto al protocollo n.8748 in data 21/2/2017;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate ;

Udita l'illustrazione congiunta degli argomenti che riguardano il bilancio, iscritti ai punti dal 2 all'8 dell'ordine del giorno, da parte dell'**Assessore Fabio Federici**.

Udita la discussione tra i Consiglieri intervenuti, che si riporta in sintesi nella deliberazione di approvazione del bilancio.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati al presente atto ai

sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli 10 e 3 contrari (**Rimondi Simone e Stanzani Michele** – G.C. Civicamente Samoggia; **Migliori Filippo** – G.C. Movimento 5 stelle), resi nelle forme di legge presenti e votanti n. 13 Consiglieri Comunali

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

1) DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone" di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2017;

3) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

4) DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nelle forme di legge dal seguente esito:

voti favorevoli 10 e contrari 3 (**Rimondi Simone e Stanzani Michele** – G.C. Civicamente Samoggia; **Migliori Filippo** – G.C. Movimento 5 stelle)
presenti e votanti n. 13 Consiglieri comunali

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 11 del 14/02/2017 , il sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Valsamoggia, 16/02/2017

Il Responsabile del Servizio
PALLOTTI CARMEN

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Sulla presente proposta di deliberazione n° 11 del 14/02/2017 si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 16/02/2017

Il ragioniere capo
PALLOTTI CARMEN

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.

Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/03/2017 .

Valsamoggia, 07/03/2017

L'incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 21/02/2017, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000